AGGIUNTA.

J. M. J.

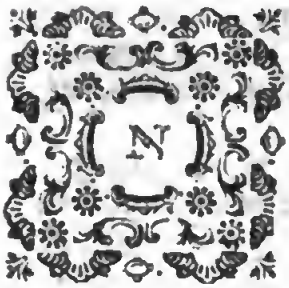

Ella causa, che si agita in Regia Camera tra D. Giuseppe Francipani Allegretti, e l'Università di Toro, l'unico titolo, che produce l'Università, è appunto l'aggiudicazione, che fece il S. C. del Feudo di Ripitella, o sia S. Maria in Ranola, a beneficio del Duca d'Eboli, da cui essa Università il comprò, ed attualmente il possiede. Questo titolo è inutile ed inefficace, e vana cosa è chieder soccorso, e sostegno da esso, che niuno appoggio può recare alla Contradittrice. Noi l'abbiamo dimostrato lucidamente sulla guida del nostro patrio Dritto. Ma siccome hanno chiesto alcuni Votanti, che questo punto essenziale alla causa più ampiamente si discutesse, noi il faremo: sì sviluppando meglio le idee quivi cennate, portandole fino al punto della morale evidenza. Dimostreremo adunque la vanità di quella aggiudicazione, dal cui torbido fonte l'Università vuol trarre sua ragione: facendo vedere altresì, che i fatti posteriori niente aggiungano di forza alle sue voci, e che non può ella sfuggire la restituzione del Feudo a prò della famiglia Francipani Allegretti. Eccoci intanto a dimostrarlo.

Tra i modi adatti alla traslazione del dominio vi è quel-

lo, che si fa colla pubblica autorità del Magistrato, e che dicesi aggiudicazione. Il Magistrato ha per legge la facoltà non solo ne' giudizj *Familiæ erciscundæ*, *communi dividundo*, & *finium regundorum* di aggiudicar la proprietà, o l'usufrutto ad alcuno de' contendenti, ma eziandio egli ciò fa aggiudicando il pegno al creditore, il quale per tal modo acquista il dominio della robba a suo beneficio aggiudicata. Or quesia facoltà, di cui il Magistrato è fornito, qualora trattasi di robba burgensatica, non va del pari qualora si tratta di robba feudale. In questo secondo caso il decreto del Magistrato contenente l'aggiudicazione dee contenere di più la riserba dell'assenso del Principe: e fa d'uopo che tale assenso in realtà s'interponga, senza di cui il decreto niente vale, e niuno effetto produce. Eccoci a sviluppar meglio questa idea riportandoci alle più sicure nozioni della ragion feudale, e della Patria giurisprudenza.

Egli è pur troppo noto, che ne' Feudi non si dà passaggio di dominio senza l'assenso del Principe. Tanto è ristretta ne' Feudi la contrattazione, e tanto annessa nella potestà, e volontà del Padrone diretto, che senza di questa non vi è chi possa acquistarvi nè anche una semplice ipoteca, o qualunque altro dritto, che tocchi il corpo del Feudo: così è lontano, che senza il di lui assenso, quale nelle alienazioni tien luogo d'investitura, possa acquistarsene il dominio. E perciò inconcussa è stata sempre la prattica, che nelle vendite ancorchè giudiziarie, e nelle aggiudicazioni de' Feudi si dovesse impetrare l'assenso del Principe per potersene acquistare il dominio al compratore, o a quello cui se ne fusse fatta l'aggiudicazione. La ragione di ciò è chiara, e convincente. In fatti l'utile dominio di un Feudo costituisce un Feudatario, siccome all'incontro l'esser di Feudatario porta seco indispensabilmente l'utile dominio del Feudo. Or è impossibile, che possa taluno acquistare il carattere di Feudatario, se egli per tale dal Principe non venga ricono-

sciu-

sciuto, ed egualmente è impossibile, che siegua questa ricognizione del Principe, se egli sulla vendita o aggiudicazione non interponga l'assenso; col quale il nuovo acquirente venga investito dell' utile dominio del Feudo. La massima non ha bisogno di pruova, giacchè è uno de' principj inconcussi della ragion feudale. Basta riportarci al *Cap. fin. de Feud. cogn.* ove generalmente si fa noto . . . *Sciendum est Feudum . . . neminem posse acquirere, nisi investitura, aut successione.* Quindi dipendeva, che in tutte le alienazioni per lo jus commune de' Feudi si dovea dopo l' assenso dimandare investitura; con essersi poi nel nostro Regno ristretta la necessità alla impetrazione dell'assenso, poichè a questo in virtù delle clausule aggiunte fu dsta forza d' investitura.

Vi fu un tempo nel nostro Regno, che taluni seguendo le sottigliezze dell'acceso Bartolomeo Camerario, avessero inclinato al sentimento, che l' assenso interposto per l'obbligazione del Feudo giovasse anche per la vendita ad istanza del creditore. Ma questo sentimento fu rigettato da i più sensati; come stravagante, ed incongruo, ed il pensar di costoro, come più confacevole a i principj più sodi della ragion feudale era avvalorato dalla prattica, ed applaudito ne' Tribunali. Qnesta opinione, e prattica ricevuta nel Regno si volle confermare, e rassodare vieppiù dalla Prammatica XXIII. *de Feudis* promulgata nell' anno 1583. dal serenissimo Filippo II. Egli dice che intendeva ciò stabilire: *secundum receptam opinionem, quam approbamus, & confirmamus.* Quindi colla detta Prammatica, si presuppone come indubitato, che nelle vendite giudiziarie sia richiesto il nuovo assenso. Ma perchè forse qualche cosa s' intraprendeva contro questo sistema rispetto all' aggiudicazione per evitare le dubbiezze, ed i dissordini si pubblicò la divisata legge, la quale perciò al dire del Rovito, non indusse un nuovo stabilimento, ma dichiarò quel che per le legg feudali trovavasi già stabilito. *Hæc disputatio per hanc eandem Pragmaticam est*

ſublata, dum per eam fuit approbata opinio contra Camerarium in illis verbis ibi ſecundum receptam opinionem quam approbamus & confirmamus, & ſic hæc Pragmatica eſt potius veteris juris declarativa, quam novi juris inductiva (1). In fatti i più accurati Feudisti, che avevano scritto prima della Prammatica suddetta, avevano insegnato la necessità del nuovo assenso, come lo attesta il dotto Feudista Marino Freccia (2), che così scrisse riferendo la prattica della Regia Cancelleria, e de' Tribunali: *Lata ſententia contra quendam Baronem ſecundum certam ſummam facta bonorum diſcuſſione & in ſubſidium fuiſſet executum ſuper feudo, ut ſuper fructibus ſatisfieret creditori, videns tenuitatem fructuum ex feudo provenientium, & quod a debitore alienando vel delinquendo poſſit fraudari, vadit ad Dominum Protegem, & petiit interponi aſſenſum ſuper adjudicatione feudi ſibi faciendâ, vel venditione ipſius candela accenſa ut plus offerenti liberetur.*

Ed il Presidente de Franchis ci riferisce una decisione fatta prima della Prammatica, dove espressamente dal S. C. nel decreto si richiede, e si riserba l'assenso, siccome la formola, che egli adduce, chiaramente il dimostra: *Poſſidente D. Fabritio de Sylva caſtrum Rotini ex juribus ceſſis per creditores qu. Patritiæ Caracciolo, quæ tenebat emptum caſtrum prædictum a qu. D. Michaele Riccio cum pacto de retrovendendo, cum annua perceptione ducatorum 870. pro ducatis 10800. Dictus D. Fabritius ſub prætextu, quod annui introitus Caſtri prædicti non aſcendebant ad dictam annuam perceptionem debitam inſtitit pro illius venditione abſque prædicto pacto, & ſic obtinuit, & ſubhaſtato ordine S. C. caſtro prædicto; Per S. C. die 13. Februarii 1577. me referente fuit interpoſitum decretum, quod caſtrum prædictum*

(1) *Rovit. ad Comm. ad dict. Pragmat. XXIII. de feud. num.* 3.

(2) *Freccia de ſubfeud. lib. II. capit. incip. pluribus autem modis lim.* 6. *n.* 89. *pag.* 155.

dum liberaretur dicto D. Fabricio pro pretio per eum oblato prævio Regio assensu (1). Tale dunque era la prattica del S. C., contro alla quale poi ne' tempi di Filippo II. avevano taluni intrapreso svegliar de' dubbj e contese.

La Prammatica adunque non ebbe in veduta altro oggetto, se non che di estinguere ogni dubbiezza, che su di ciò incontrar si potea, e fin da quel tempo non vi è stato chi avesse osato intraprendere, che nelle aggiudicazioni non sia necessario il nuovo assenso.

Se dunque sempre ed in tutti i tempi è stato certo per legge feudale di non potersi trasferire il dominio del Feudo in qualunque maniera, sia per vendita volontaria, sia per vendita giudiziaria, o sia per aggiudicazione senza Regio Assenso; Se ciò è sicuro tanto per legge feudale, che per le Prammatiche del nostro Regno, che su di ciò con voci autorevoli hanno distrutto ogni dubbiezza, non vi è chi possa contendere che l'aggiudicazione fatta del Feudo di Ripitella fu un atto vano, ed inefficace, che niente valse alla traslazione dell'utile dominio del Feudo a pro del Duca di Castropignano. Se niuno può divenire Feudatario, se non per via di successione, o per mezzo dell'investitura, o al più per mezzo dell'assenso nelle alienazioni, il quale dell'investitura nelle alienazioni tien luogo (2), è evidente che per la mancanza di tale assenso il Duca di Castropignano niun dritto acquistò sul Feudo di Ripitella, e niuno potè trasferirne alla Università di Toro, che da lui il comprò. La Prammatica dichiara nullo l'atto della aggiudicazione, e quello che è nullo dal suo nascere, non può col tempo acquistare fermezza veruna (3).

Egli

---

(1) *De Franchis decis. DCXX. in princip.*

(2) *Adsensus impetratus super venditione facta a Titio Sejo obtinet vim privilegii & investiturae.*

Rovit. super Pragm. XXIII. de feud. n. 11.

(3) *Quod ab initio non valet tractu temporis convalescere nequit. L. 29. D. de R. J.*

Egli è ciò tanto vero, che secondo il pensar comune de' nostri Dottori, è così rigorosa, e stretta la materia degl' assensi nelle vendite *subhasta*, che se mai non siesi ottenuto l' assenso in vita del debitore, il di lui erede leggittimo successore nel Feudo può sempre richiamare a se l' utile dominio del Feudo medesimo, malgrado che l' assenso siasi ottenuto dopo la morte del primo debitore. Noi di ciò ne abbiamo una solenne e sinodal decisione del S. C. riferitaci dal su lodato Presidente de Franchis. Quivi Ippolita Riccio fu ammessa con sentenza del S. C. a Ruote giunte alla rivoca del Feudo di Rotino per la considerazione, che sebbene detto Feudo fusse stato aggiudicato a D. Fabrizio de Silva, non erasi però su tale aggiudicazione interposto l' assenso in vita del debitore, ma erasi ottenuto dopo la di lui morte. Merita che si legga a disteso la decisione rapportataci dal de Franchis: ma in grazia della brevità io ne trascrivo le seguenti parole, che ne additano il risultato. *Ergo dicebatur hanc oblationem esse admittendam, & posse retrahere feudum, prout ex hoc dicta Hyppolita admissa fuit per sententiam S. C. junctis Dominis duarum Aularum sub die 17. Aprilis 1598. penes Burellum, & fuit habita liberatio feudi pro nulla ex defectu assensus post mortem impetrati* (1). Corrispondente a tale teoria il Regente Galeota distesamente dimostra quanto sia bene appoggiata la decisione del S. C. riferitaci dal de Franchis così: *Quinimo nullum esse assensum impetratum post mortem debitoris etiam in venditione facta subhasta ad instantiam creditorum fuisse decisum in S. C. refert Dominus Præses de Franch. decis. 620. Et hanc opinionem juxta theoricam Andreæ, & Camerarii in prædictis locis, & veros terminos D. D. Regni latis comprobant pluribus aliis relati &c.* (2). In simili termini il Regente Tapia scrive su tal proposito (3): *Assensum quocumque tempore impetratum actum vali-*

(1) *De Franchis decis. 620. in fine.*
(2) *Galeota controvers. lib. 1. controvers. 1. num.*
(3) *Tapia decis. 12. num. 18.*

validare; non tamen hæc procedunt, quando mortuus eſt alienans, non enim reperit aſſenſus extrema habilia, nam propter mortem alienantis dominium translatum fuit in hæredem, quod ex defectu aſſenſus numquam ab alienante receſſerat, cum ex contractu nullo dominium non transferatur, & contractum nullum eſſe non dubitetur, ubi aſſenſus deficit, qui omnino requiritur etiam in alienatione neceſſaria ex diſpoſitione Regiæ Pragmaticæ.

Tale dottrina che insegna non esser valevole l'assenso ottenuto dopo la morte del feudatario venditore, fu sempre ed in tutti i tempi costante nel nostro Regno. Il celebre Isernia lo dimostrò ad evidenza.

Il Rovito seguì le stesse idee, sul commento alla Prammatica prima n. 15. *de fid. memorial.* e su queste traccie il Regente de Marinis ebbe ciò per indubitato: *Sed hic dubitari poteſt an quæ Andreas dixit in c. Imperialem, de probib. feud. alienat. per Federic. ut poſt mortem Feudatarii, qui feudum vendidit non poſſit ab emptore aſſenſus impetrari abſque novo hæredis conſenſu procedant pariter mortuo emptore, ut ſcilicet nec poſſit venditor aſſenſum obtinere abſque novo hæredis emptoris conſenſu? Et indubitanter idem fore dicendum affirmo, ſicque ut ſubſtineatur venditio neceſſe, ut accedat eſpreſſus hæredis emptoris conſenſus vel diſpoſitivus per novum contractum, ſecundum receptiorem & veriorem ſententiam vel ſaltem approbativus* (1). Ed ecco come questa teoria regge su i principj più sicuri della ragion feudale, ed è sostenuta dal pensar comune de giuristi acclamata dal Foro, e da Dottori.

Dopo giudicature così sollenni sulla guida de' più sensati Scrittori, maestri nella ragion feudale, sarebbe temerità dubitare di una così salda dottrina. Se dunque la materia degl'assensi nelle aggiudicazioni fatte *ſubhaſta* è così rigorosa, che interponendosi dopo la morte del debitore, non vale, e non giova, e può sempre l'erede

(1) *De Marinis obſervat. ad deciſ.* 368. *Reverter. num.* 5.

de del Feudatario richiamarne a se il leggittimo possesso, quanto più nel caso attuale in cui l'assenso non si è interposto giammai, e non si vede nè anche riserbato nel decreto ordinante l'aggiudicazione.

CONCHIUSIONE.

SE egli è vero, come par sicuro che sia, che l'aggiudicazione fatta a pro del Duca di Castropignano, niun dritto a lui trasfuse, se in conseguenza egli non ebbe mai l'utile dominio del Feudo di Ripitella, che restò sempre alla famiglia Allegretti, se l'Università altra ragione non può avere, se non quanta a lei potè darne il Duca di Castropignan, se tutto ciò, che allega, è uno scampo vano per lei, se queste cose si sono con invitte pruove dimostrate, qual fiducia non deve avere il mio Cliente alla gravità, ed alla giustizia del Tribunale?

Napoli a' 5. di Febrajo 1802.

Domenico Criteni

VA1
1524128